

N. 455/2014 R. G.

REP. 439  
15

**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

*Sezione I<sup>a</sup> civile*

riunita in camera di consiglio nelle persone composta dei magistrati:

<i>dott. Vittorio ROSSI</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott. Daniela BRUNI</i>	<i>Consigliere</i>
<i>dott. Paola DI FRANCESCO</i>	<i>Consigliere rel. ed est.</i>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa di reclamo ex art. 22 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 15

dicembre 2014

**IL CASO.it**

*da*  
**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. c.f. 04300140284**

*rappresentata e difesa dagli avv.ti Altegrado Zilio Cambiagio e Alwise Bragadin, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia-Mestre viale Ancona 17, giusta procura in calce al ricorso;*

- RECLAMANTE -

*contro*

**GEOMINERARIA S.R.L. c.f. 02531540249**

*rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tisato e Antonio Sartori, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Mestre-Venezia, Calle del Sale 33, giusta procura in calce alla memoria depositata il 5 febbraio 2015;*

- RESISTENTE -

**OGGETTO:** *reclamo ex art. 22 L. F. avverso il decreto del tribunale di Vicenza depositato il 14 novembre 2014.-*

Causa discussa all'udienza del 5 febbraio 2015.

**Considerato che**

1. Con il decreto qui impugnato il tribunale di Vicenza ha respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento di Geomineraria Srl proposto da MPS, succeduta nei rapporti di Banca Antonveneta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito derivante dal contratto di finanziamento ipotecario stipulato il 5 giugno 1998 dalla debitrice con Banca Antonveneta. Il giudice di prime cure ha osservato che i terzi garanti, menzionati nel contratto di mutuo concluso da Geomineraria con Banca Antonveneta, *"risultano essere solo soggetti terzi datori di garanzia reale e non anche fideiussori e quindi non si tratta di soggetti obbligati in solido all'adempimento dell'obbligazione della società finanziata. Pertanto diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente non può valere la regola stabilita dall'art. 1310 c.c. che stabilisce che l'interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri debitori."* E avuto riguardo alla circostanza che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti di Geomineraria risale al precetto notificato in data 19 ottobre 2002, ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento, in quanto proposta con ricorso depositato il 12 marzo 2014, quando il termine decennale di prescrizione era ormai decorso. Di qui la carenza di legittimazione attiva di MPS, ai sensi dell'art. 6 l. fall., e il rigetto del ricorso.
2. Con il primo motivo la reclamante stigmatizza la decisione impugnata, che a suo dire riposa sull'errato presupposto che i terzi datori di ipoteca (garanti dell'obbligo di restituzione del mutuo contratto da Geomineraria) non sono

anche fideiussori. E censura, anzitutto, l'omessa disamina del doc. n. 18, che dimostra la sussistenza della obbligazione fideiussoria in capo a Silvio Nordera, Giorgio Nordera e Renata Quartiero, avendo costoro prestato tale garanzia con la scrittura privata del 12 marzo 1996, confermata dalla successiva del 12 giugno 1998, per effetto della quale l'ammontare del debito garantito fu elevato a 2 miliardi di lire.

3. Il secondo motivo di reclamo investe la (conseguente) errata affermazione della inapplicabilità dell'art. 1310 c.c., volta che fino al 2008 i fideiussori hanno subito procedure esecutive, cosicché la efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti di Geomineraria discende dalla norma citata, per effetto delle plurime azioni esperite da Banca Antonveneta nei confronti dei fideiussori.

4. La terza e la quarta censura riguardano l'omesso esame della ricorrenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 l. fall. e la violazione dell'obbligo di dichiarare il fallimento pur in presenza di un credito contestato.

5. Con il quinto motivo di reclamo MPS lamenta che il tribunale di Vicenza ha ommesso qualsiasi attività istruttoria officiosa, ai sensi dell'art. 15, co. 4, l. fall.

6. Geomineraria, costituitasi all'udienza odierna, ha contestato l'ammissibilità della produzione documentale della controparte e ha ribadito la fondatezza della eccezione di prescrizione, basata sulla inapplicabilità dell'art. 1310 c.c., volta che le azioni esecutive della reclamante hanno avuto ad oggetto i beni costituiti in garanzia dai terzi datori di ipoteca, rispetto ai quali la norma citata non opera.

7. Osserva preliminarmente il collegio che nel procedimento camerale di reclamo ex art. 18 l. fall. la produzione di nuovi documenti è pacificamente ammessa, come si desume dal comma 2, n. 4), della norma sopra indicata. Peraltro, detta

produzione documentale (lettere raccomandate ricevute dai fideiussori Giorgio Nordera, Renata Quartiero, Silvio Nordera e Luisa Nordera in data 13 dicembre 2012, con le quali è stato loro intimato il pagamento dell'importo di euro 683.742,76, quale "residuo credito del finanziamento ipotecario, da € 774.685,35" (doc. B prodotto in questo procedimento di reclamo) non appare decisiva ai fini dell'accoglimento del reclamo, come si avrà modo in prosieguo di evidenziare.

8. Non è inutile, poi, osservare che l'accertamento della fondatezza della prescrizione del credito di MPS riveste indubbio rilievo ai fini del pregiudiziale accertamento della legittimazione ex art. 6 l. fall. della reclamante, attesa l'erroneità della tesi della irrilevanza della contestazione del credito e dell'asserito obbligo di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'accertamento incidentale della sussistenza del credito della parte istante (Cass. civ., sez. I, 19-03-2014, n. 6306).

9. In ordine alla prescrizione, va anzitutto rilevato che l'ultimo atto di precetto notificato da Banca Antonveneta a Geomineraria risale al 26 aprile 2003. Non risultano altri atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notificazione del ricorso ex art. 6 l. fall., effettuata da MPS in data 24 marzo 2014. L'ulteriore indagine riguarda, dunque, la esistenza ed efficacia di atti interruttivi proposti dalla reclamante nei confronti dei fideiussori, non senza aver rilevato che erroneamente il giudice di prime cure ha escluso che i terzi datori di ipoteca Renata Quartiero, Silvio Nordera e Giorgio Nordera sono anche fideiussori, poiché in atti è il contratto di fideiussione di data 12 marzo 1996 (doc. 18), in forza del quale Giorgio Nordera, Silvio Nordera e Renata Quartiero prestarono

la garanzia personale di cui si discorre. Per le ragioni di cui si dirà più avanti, è opportuno precisare che anche Quartero Comm. Ferdinando s.a.s., di cui Silvio Nordera è socio accomandatario, è terza datrice di ipoteca.

10. Il rilievo della insussistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra debitore e terzo datore di ipoteca (Cass. civ. Sez. III, 02 agosto 2001, n. 10608), non appare, quindi, di per sé solo dirimente, poiché è necessario verificare se gli atti esecutivi posti in essere dalla Banca nei confronti di Renata Quartero, Giorgio Nordera e Silvio Nordera, che indubbiamente rivestono anche la qualità di fideiussori, possano ritenersi interruttivi della prescrizione anche nei confronti della debitrice principale Geomineraria. A dire della reclamante, infatti, le azioni esecutive promosse nei confronti dei datori di ipoteca manifestano in maniera inequivocabile la volontà della Banca di soddisfare le proprie ragioni creditorie anche nei confronti dei fideiussori, di talché gli effetti di tali atti interruttivi si estenderebbero a Geomineraria.

11. Non va sottaciuto che la questione involge il delicato problema dell'applicabilità dell'art. 1310, co. 1, c.c., al vincolo di coobbligazione che l'art. 1944 c.c. afferma sussistere tra l'obbligazione del debitore principale e quella del fideiussore, ove si ponga mente al fatto che l'art. 1957, co. 4, c.c., individua nella iniziativa giudiziale del creditore nei confronti del debitore principale il solo atto interruttivo della prescrizione che riverbera effetti sull'obbligazione del fideiussore. E benché la suprema corte abbia ampliato la portata della norma di cui si discorre, ove non sia previsto il beneficio della escussione (Cass. civ., sez. III, 03-10-2005, n. 19300), non pochi dubbi interpretativi sorgono sulla estensione al vincolo fideiussorio, ancorché solidale, degli altri atti interruttivi della prescrizione di cui



all'art. 2943 c.c., se si considera che la regola generale dell'art. 2132 del codice civile del 1865, che all'interruzione della prescrizione nei rapporti del debitore garantito conferiva efficacia pure contro il fideiussore, non è stata mantenuta.

12. Nel caso in esame, la documentazione dimessa dalla reclamante conferma che le azioni esecutive hanno tratto titolo e fondamento nelle dazioni di ipoteca: tali iniziative giudiziarie non hanno riguardato i Nordera e Renata Quartero nella loro veste di fideiussori, avuto riguardo anche alla circostanza che la Banca Antoneveneta non si è mai munita di titolo esecutivo nei confronti di coloro che hanno prestato garanzia personale.

13. V'è da dire che con ricorso depositato il 23 ottobre 2008 la Banca ha chiesto e ottenuto nei confronti della Quartero s.a.s. il decreto ingiuntivo n. 1289/2008 (doc.16) – poi revocato con sentenza n. 16/2009 del tribunale di Vicenza – sezione distaccata di Schio (doc. 14) –, con il quale la società predetta, ancorché solo datrice di ipoteca, fu condannata al pagamento della somma di euro 150.000,00. Il ricorso sopra indicato fu notificato a Silvio Nordera nella sua veste di legale rappresentante della società datrice di ipoteca: non si trattò, dunque, di un atto diretto al Nordera, ma unicamente di un ricorso rivolto alla società terza datrice di ipoteca, ricevuto dal predetto solo nella veste di socio accomandatario della Quartero s.a.s., sicché qualunque sforzo interpretativo sulla volontà manifestata dalla Banca nei confronti di Silvio Nordera (nella sua qualità di fideiussore) non potrebbe che arrestarsi di fronte al rilievo che l'atto in questione fu notificato al predetto nella sua veste di legale rappresentante della Quartero s.a.s. Il che induce a escludere che ad esso possa essere attribuita la valenza di costituzione in mora del fideiussore.

14. In definitiva, dunque, anche a voler concedere che qualsiasi atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti dei coobbligati in forza di vincolo fideiussorio espanda i propri effetti sul debitore principale, l'inutile decorso del termine di prescrizione nei confronti dei fideiussori (la prima intimazione di pagamento risale al 13 dicembre 2012) induce a ritenere fondata l'eccezione di estinzione del credito di MPS ex art. 2934 c.c.

15. Il reclamo va dunque respinto.

16. La complessità delle questioni trattate integra nel caso in esame una delle eccezionali ragioni che ai sensi dell'art.92 c.p.c. consentono la compensazione delle spese di lite, anche in questo grado del giudizio.


**P.Q.M.**

- rigetta il reclamo proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nei confronti di Geomineraria Srl, avverso il decreto n. 5397/14 del tribunale di Vicenza, depositato il 14 novembre 2014;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;

- dà atto dell'obbligo della Banca del Monte dei pschi di Siena s.p.a. di versare un importo pari al doppio di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.

Venezia, 5 febbraio 2015.-



il Presidente  
Vittorio Rossi

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 1h700, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 19/2/15, data della comunicazione telematica del provvedimento"  
Venezia, 19 FEB 2015

AL CAPO ALLEN  
FRANCESCO DE CARLO

A circular stamp of the Court of Appeals of Venice. The text around the perimeter reads "CORTE D'APPELLO DI VENEZIA". In the center, there is a signature and the name "FRANCESCO DE CARLO".